

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1787

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

di concerto col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2002

—————

**Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza**

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge muove dalla necessità di rendere più agevole l'attività delle organizzazioni di volontariato finalizzata alla distribuzione di viveri e alimenti agli indigenti.

In considerazione delle alte finalità sottese, correlate ad esigenze primarie dell'essere umano, quali la nutrizione, il disegno di legge da un lato facilita il reperimento dei prodotti alimentari mentre dall'altro, svincolando dalle complesse procedure amministrative i soggetti che effettuano la distribuzione di prodotti alimentari a fini di beneficenza ed assistenza, consente un effetto moltiplicatore degli interventi in favore degli indigenti.

Tali effetti sono realizzati attraverso la equiparazione al «consumatore finale» delle organizzazioni di volontariato che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. In tale modo, coerentemente con la normativa vigente che già conosce la figura del consumatore finale è possibile svincolare le predette organizzazioni di volontariato da tutti quegli adempimenti burocratici che, di fatto, rendono più difficile l'assistenza agli indigenti.

Il provvedimento è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, che nella seduta del 26 settembre

2002 ha espresso parere favorevole, con l'osservazione, recepita nel testo, di ampliare i soggetti destinatari del provvedimento anche alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici ed alle fondazioni i cui scopi statutari siano compatibili con gli obiettivi della legge.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 dispone che le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate ai consumatori finali.

Il comma 2 prevede che i luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività in questione non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.

Il comma 3, in accoglimento della osservazione formulata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 settembre 2002, prevede l'estensione della applicazione della disciplina in questione anche alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici ed alle fondazioni.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri e, pertanto, non si redige la relazione tecnica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

**CONFERENZA STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2002**

Oggetto: Schema di disegno di legge recante: "Disciplina della distribuzione di prodotti alimentari ai fini di beneficenza".

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano**

VISTO l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281, che prevede che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreti legislativi o regolamenti del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO lo schema di disegno di legge in esame, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 agosto 2002 e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2002, che mira a disciplinare l'attività delle organizzazioni di volontariato nella distribuzione gratuita di prodotti alimentari alle persone indigenti;

CONSIDERATO che, nell'incontro tecnico del 17 settembre 2002, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge con le osservazioni di cui in appresso;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sullo schema di disegno di legge in oggetto, con l'osservazione di ampliare i soggetti destinatari del provvedimento anche alle associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni, i cui scopi statutari siano compatibili con gli obiettivi dello schema in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di disegno di legge recante: "Disciplina della distribuzione di prodotti alimentari ai fini di beneficenza", trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2002.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Ettore La Coggia

Ettore La Coggia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza)*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti, ai consumatori finali.

2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale, agli enti ecclesiastici ed alle fondazioni.

